

GABETTI HOLDING S.p.a.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI

ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Signori Azionisti,

Il 31 gennaio u.s. è stato presentato il piano strategico industriale 2006-2008. Elemento qualificante del medesimo è il radicale ampliamento della gamma dei prodotti che consentirà a GABETTI di affermarsi come primo Full Service Provider italiano nel settore immobiliare per innovazione, capillarità e trasparenza, anche grazie al prestigio ed all'affidabilità del suo brand.

La realizzazione del piano si accompagna ad alcune novità che toccano lo statuto per quanto riguarda, in particolare, la denominazione sociale che intende riflettere la mission del gruppo, e l'oggetto sociale di cui si propone l'ampliamento in funzione delle attività che verranno sviluppate tramite la capogruppo; inoltre si è ritenuto opportuno apportare alcune modifiche, peraltro sostanziali, alle modalità deliberative dell'assemblea e del consiglio di amministrazione al fine di rendere più agile il funzionamento di tali organi.

Infine si è ritenuto di apportare modifiche ad alcuni articoli in relazione a innovazioni introdotte nel regolamento CONSOB n° 11768/1998 e dalla L. 262/2005.

Per quanto riguarda l'adeguamento dello statuto in dipendenza delle disposizioni contenute nella predetta legge si provvederà nei termini stabiliti non appena CONSOB emanerà i necessari provvedimenti.

Illustriamo di seguito le modifiche apportate agli articoli 1, 4, 9, 11, 12, 13, 14, 19 e 20 dello statuto sociale:

Articolo 1 (Denominazione)

Per i motivi illustrati nelle premesse si propone di modificare la denominazione sociale da “GABETTI HOLDING S.p.A.” a “GABETTI PROPERTY SOLUTIONS S.p.A.”.

Articolo 4 (Oggetto)

Poiché, come sopra precisato, l’attività sociale non sarà più limitata alla gestione delle partecipazioni ed alla prestazione di servizi alle società del gruppo, si propone di integrare l’oggetto sociale con le seguenti nuove attività:

- la partecipazione a gare, bandi, appalti indetti da enti pubblici e privati, anche in nome e per conto delle società controllate, per la fornitura di tutti o parte dei servizi previsti dall’oggetto sociale o, comunque, attinenti agli immobili di qualsivoglia natura;
- la valutazione tecnica e commerciale di beni immobili di qualsiasi natura e l’esercizio dell’attività di assistenza e consulenza in campo immobiliare;
- l’analisi e le verifiche tecniche, urbanistiche e catastali di beni immobili di qualsiasi natura;
- l’esecuzione per conto di terzi di studi di progetti immobiliari relativi a patrimoni – sia esistenti che in sviluppo – da valorizzare, da riqualificare e da compravendere;
- l’esecuzione per conto di terzi di ricerche di mercato riguardanti il settore immobiliare;
- la gestione e la valorizzazione di beni immobili e di patrimoni immobiliari in genere di proprietà di terzi o delle società controllate;
- la gestione dei portafogli di crediti in sofferenza (non performing loan) di proprietà di terzi e di società del gruppo e recupero di crediti per conto terzi.

Articolo 9 (Assemblea)

Per effetto dell'art. 9 del D. Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310, nell'art. 2364, comma 2, del codice civile la parola «ovvero» ha sostituito la precedente «e», consentendo dunque di posticipare l'assemblea annuale fino al 180° giorno dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora ricorra anche una sola delle circostanze menzionate nella ridetta disposizione. Pertanto si propone di trasporre la citata modifica anche nell'art. 9, comma 2, dello statuto, sostituendo la congiunzione «e» con la congiunzione «ovvero».

Articolo 11 (Assemblea)

Il regolamento CONSOB n° 11768 del 23.12.1998 e successive modificazioni, ha previsto agli articoli 33 e seguenti nuove modalità a riguardo dell'intervento degli azionisti alle assemblee societarie; si è pertanto provveduto a riformulare il primo comma dell'art. 11 come segue:

“Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno richiedere all'intermediario, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 24/02/1998, n° 58, di effettuare la comunicazione prevista dagli articoli 33 e seguenti del Regolamento Consob n° 11768 del 23/12/1998 e successive modificazioni, comunicazione che dovrà pervenire alla società almeno due giorni non festivi anteriori al giorno fissato per la riunione assembleare”.

Articolo 12 (Assemblea)

Il vigente articolo 12 dello statuto richiede per le valide deliberazioni dell'assemblea straordinaria “il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% del capitale presente in assemblea”.

Al fine di rendere più snello il funzionamento dell'assemblea si propone di fare riferimento, per la costituzione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni, alle disposizioni contenute negli articoli 2368 e 2369 del codice civile.

Conseguentemente i primi tre commi dell'articolo in questione verrebbero sostituiti dal seguente:

“Per la costituzione e le deliberazioni delle assemblee, tanto ordinarie quanto straordinarie, così in prima come nelle successive convocazioni, si applicano le disposizioni di legge”.

Articolo 13 (Assemblea)

Si propone di sostituire la locuzione “del capitale intervenuto” con “dei presenti” in conformità a quanto previsto dall'art. 2371 c.c. per la nomina del presidente dell'assemblea, in mancanza di indicazioni statutarie.

Articolo 14 (Amministrazione)

L'attuale articolo prevede che il consiglio sia composto da dieci amministratori e che abbiano diritto di presentare le liste i soci che, da soli o con altri soci, documentino di essere titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 5% del capitale sociale. Si propone, al riguardo, di ridurre tale percentuale al 2,5% (pari al quarantesimo del capitale sociale) così come stabilito dalla L. 262/2005 (art. 147-ter, 1° comma, del D.Lgs. 58/1998), nonché di prevedere un consiglio composto da dodici membri.

Inoltre:

- si porta il termine per la presentazione delle liste da dieci a quindici giorni;
- si stabilisce l'obbligo, per ciascun candidato amministratore, di depositare anche un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali e si prevede la pubblicazione delle liste sul sito internet aziendale;
- si prevedono diverse modalità di nomina con il voto di lista.

Si riporta di seguito il testo proposto del nuovo articolo 14:

“La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da dodici membri, anche non soci.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.

La nomina del consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci, ai sensi dei successivi commi, nelle quali i candidati – in numero di dodici per ogni lista – sono elencati mediante un numero progressivo.

Il secondo, il sesto ed il nono candidato di ciascuna lista devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, nonché dal codice di comportamento, di tempo in tempo vigente, adottato dalla società di gestione del mercato.

Hanno diritto di presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri soci, documentino di essere complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto nell’assemblea ordinaria.

Ogni socio, nonché i soci appartenenti a un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Gli amministratori uscenti sono rieleggibili.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede della società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell’avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente previsti per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni sarà depositato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.

Le liste, corredate dalle informazioni sulle caratteristiche dei candidati, saranno tempestivamente pubblicate attraverso il sito internet aziendale.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione degli amministratori si procede come segue:

- 1) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, sette amministratori;
- 2) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, quattro amministratori;
- 3) dalla terza lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti è tratto, in base all'ordine progressivo con il quale è elencato nella lista, un amministratore.

In caso di parità di voti si ricorrerà al ballottaggio.

Qualora venga proposta un'unica lista risulteranno eletti gli amministratori elencati in tale lista. Qualora vengano proposte solo due liste, dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il

quale sono elencati nella lista sette amministratori, mentre dalla seconda lista sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, cinque amministratori.

Per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza osservare il procedimento sopra previsto.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile. Nel caso in cui venga a mancare un amministratore indipendente, lo stesso è sostituito da persona a sua volta in possesso dei requisiti di indipendenza.

Qualora, per dimissioni od altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio decadrà dalla carica senza diritto a risarcimento alcuno. Il consiglio di amministrazione provvederà alla sollecita convocazione dell'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione e potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione”

Articolo 19 (Amministrazione)

Con riferimento all'obbligo degli organi delegati di riferire al collegio sindacale sull'attività svolta in conformità a quanto previsto dall'art. 150 del D.Lgs 58/1998 si aggiungono alle varie operazioni anche quelle “che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento”.

Inoltre viene eliminata la clausola che richiedeva per determinate materie il voto favorevole degli 8/10 degli amministratori in carica e vengono ridotte le materie che non potranno essere delegate dal consiglio.

Infine, si prevede che il consiglio di amministrazione possa essere convocato anche individualmente da ciascun membro del collegio sindacale, così come disposto dal nuovo art. 151, comma 2, del D. Lgs. 24/02/1998, n° 58.

Il testo integrale che si propone del nuovo articolo 19 è quello di seguito riportato:

“Il consiglio di amministrazione si raduna tutte le volte che il presidente, un vice presidente o un amministratore delegato lo ritengano opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da tre amministratori.

Il consiglio può, inoltre, essere convocato, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, anche individualmente da ciascun membro del collegio sindacale

Il consiglio dovrà riunirsi con periodicità almeno trimestrale onde consentire agli amministratori di riferire tempestivamente al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che eventualmente eserciti l'attività di direzione e coordinamento.

Le convocazioni del consiglio sono fatte a mezzo del telegrafo, del telefax o di lettera raccomandata da spedire o consegnare a tutti gli amministratori e sindaci almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata con un preavviso non inferiore alle ventiquattro ore anche a mezzo del telefono.

Le riunioni del consiglio potranno essere tenute anche fuori della sede sociale, purché nell'ambito dei Paesi dell'Unione Europea.

Le riunioni del consiglio di amministrazione potranno svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla discussione degli argomenti affrontati. In tal caso il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo ove si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Per la validità della costituzione del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica i quali deliberano a maggioranza assoluta; in caso di parità di voti prevale quello di chi presiede la riunione.

Delle adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione viene redatto, a cura del segretario, verbale che, sottoscritto dal presidente e dal segretario stesso, costituisce prova idonea dello svolgimento della riunione e delle deliberazioni assunte.

Non saranno delegabili le seguenti materie:

- I) costituzione di società, acquisizione e trasferimento, sotto qualsiasi forma, di partecipazioni in società che svolgono attività di intermediazione, gestione, consulenza e compravendita immobiliare di valore superiore ad €1.000.000,00;
- II) costituzione di società, acquisizione e trasferimento, sotto qualsiasi forma, di partecipazioni in società che svolgono attività diverse da quelle indicate al punto I), nonché acquisizione, trasferimento o disposizione sotto qualsiasi forma di aziende o rami d'azienda, ovvero acquisto, trasferimento o concessione in licenza di marchi d'impresa;

III) compimento di operazioni di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, anche a livello di gruppo, nonché sottoscrizione di accordi non rientranti nell'ambito dell'attività svolta dalla società;

IV) assunzione di mutui e finanziamenti, sotto qualsiasi forma, di importo eccedente € 5.164.569,00 e prestazione di garanzie reali o personali, fidejussioni, lettere di patronage o altro tipo di impegno in relazione ad obbligazioni della società o di sue controllate di importo eccedente € 5.164.569,00;

Ai fini del calcolo delle soglie di rilevanza indicate sopra serie di operazioni aventi il medesimo oggetto o tra esse funzionalmente collegate saranno considerate come un'unica operazione”

Articolo 20 (Collegio Sindacale)

Per il collegio sindacale è già prevista la nomina mediante il voto di lista; peraltro è opportuno procedere alla riduzione della percentuale richiesta per la presentazione delle liste dal 5% al 2,5% così come stabilito per i membri del consiglio dalla L. 262/2005, e portare da dieci a quindici giorni il termine per la presentazione delle liste.

Inoltre si propone di:

- eliminare la locuzione “La presidenza del collegio sindacale spetta al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti” in linea con quanto previsto dalla precitata L. 262/2005;
- prevedere la presentazione da parte dei candidati di un curriculum vitae nonché la pubblicazione delle liste sul sito internet aziendale.

Il testo integrale che si propone del nuovo articolo 20 è quello di seguito riportato:

“Il collegio sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente. I sindaci

restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati - cinque per ogni lista - sono elencati mediante un numero progressivo.

La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri soci, documentino di essere complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Ogni socio, nonché i soci appartenenti a un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono già incarichi di sindaco in altre cinque società quotate, con esclusione delle società controllanti e controllate della Gabetti Property Solutions S.p.a., o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatto menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità,

nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni sarà depositato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato.

Le liste, corredate dalle informazioni sulle caratteristiche dei candidati, saranno tempestivamente pubblicate attraverso il sito internet aziendale.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

1) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi e uno supplente;

2) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

In caso di parità di voti si ricorrerà al ballottaggio.

Qualora venga proposta un'unica lista risulteranno eletti, a maggioranza relativa, sindaci effettivi i primi tre candidati in ordine progressivo e, sindaci supplenti, il quarto ed il quinto candidato.

Nel caso che vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei sindaci non si applicano nelle assemblee che devono provvedere, ai sensi di legge, alle nomine dei sindaci effettivi

e/o supplenti e del presidente necessarie per l’integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi, qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene a maggioranza relativa senza vincolo di lista. Qualora, invece, occorra sostituire il sindaco effettivo e/o quello supplente designati dalla minoranza, l’assemblea delibera a maggioranza relativa, scegliendoli nella lista di cui facevano parte i sindaci da sostituire”

* * *

Per meglio illustrare le modifiche di cui trattasi abbiamo predisposto, qui di seguito, l’esposizione a confronto del testo dello statuto sociale vigente e di quello di cui si propone l’adozione, evidenziando in quello vigente, mediante sottolineatura, le parti eliminate e, in quello proposto, mediante scritturazione in grassetto, le variazioni apportate.

Testo Vigente	Testo Proposto
<p>Articolo 1 – DENOMINAZIONE</p> <p>E’ costituita una società per azioni denominata “<u>Gabetti Holding S.p.a.</u>”</p> <p>Articolo 2 - SEDE</p> <p>La società ha sede in Milano.</p> <p>Possono istituirsi, modificarsi e sopprimersi sedi secondarie, succursali, filiali e dipendenze di ogni genere sia in Italia che all’estero.</p>	<p>Articolo 1 – DENOMINAZIONE</p> <p>E’ costituita una società per azioni denominata “Gabetti Property Solutions S.p.a.”</p> <p>Articolo 2 - SEDE</p> <p>La società ha sede in Milano.</p> <p>Possono istituirsi, modificarsi e sopprimersi sedi secondarie, succursali, filiali e dipendenze di ogni genere sia in Italia che all’estero.</p>

<p>Articolo 3 – DURATA</p> <p>La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.</p> <p>Articolo 4 – OGGETTO</p> <p>La società ha per oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'acquisto di quote, azioni e partecipazioni di società o enti di qualsivoglia natura in Italia e all'estero; - il finanziamento e il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario <u>esclusivamente</u> a favore delle società o enti nei quali partecipa, nonché la prestazione di servizi nei confronti delle stesse; - la compravendita e il possesso di titoli pubblici e privati, nonché la gestione di quelli di sua proprietà. 	<p>Articolo 3 – DURATA</p> <p>La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.</p> <p>Articolo 4 – OGGETTO</p> <p>La società ha per oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'acquisto di quote, azioni e partecipazioni di società o enti di qualsivoglia natura in Italia e all'estero; - il finanziamento e il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario a favore delle società o enti nei quali partecipa, nonché la prestazione di servizi nei confronti delle stesse; - la compravendita e il possesso di titoli pubblici e privati, nonché la gestione di quelli di sua proprietà; - la partecipazione a gare, bandi, appalti indetti da enti pubblici e privati, anche in nome e per conto delle società controllate, per la fornitura di tutti o parte dei servizi previsti dall'oggetto sociale o,
---	--

	<p>comunque, attinenti agli immobili di qualsivoglia natura;</p> <ul style="list-style-type: none">- la valutazione tecnica e commerciale di beni immobili di qualsiasi natura e l'esercizio dell'attività di assistenza e consulenza in campo immobiliare;- l'analisi e le verifiche tecniche, urbanistiche e catastali di beni immobili di qualsiasi natura;- l'esecuzione per conto di terzi di studi di progetti immobiliari relativi a patrimoni – sia esistenti che in sviluppo – da valorizzare, da riqualificare e da compravendere;- l'esecuzione per conto di terzi di ricerche di mercato riguardanti il settore immobiliare;- la gestione e la valorizzazione di beni immobili e di patrimoni immobiliari in genere di proprietà di terzi o delle società controllate;- la gestione dei portafogli di crediti in sofferenza (non performing loan) di
--	---

<p>Essa può compiere qualunque operazione finanziaria, mobiliare, immobiliare e di credito funzionalmente connessa alla realizzazione dell'oggetto sociale, restando espressamente escluse le attività di raccolta del risparmio, nonché le altre attività per le quali la legge richiede apposite autorizzazioni od iscrizioni.</p> <p>La società può concedere fideiussioni, avalli e altre garanzie in genere, reali e non, a favore e nell'interesse delle società o enti nei quali partecipa.</p> <p>Articolo 5 – CAPITALE SOCIALE</p> <p>Il capitale sociale è di euro 19.200.000 (diciannovemilioniduecentomila) suddiviso in 32.000.000 (trentaduemilioni) di azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,60 (zero virgola sessanta) cadauna.</p> <p>Il capitale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti, nonché mediante l'assegnazione, ai sensi dell'art. 2349 C.C., di utili ai</p>	<p>proprietà di terzi e di società del gruppo e recupero di crediti per conto terzi.</p> <p>Essa può compiere qualunque operazione finanziaria, mobiliare, immobiliare e di credito funzionalmente connessa alla realizzazione dell'oggetto sociale, restando espressamente escluse le attività di raccolta del risparmio, nonché le altre attività per le quali la legge richiede apposite autorizzazioni od iscrizioni.</p> <p>La società può concedere fideiussioni, avalli e altre garanzie in genere, reali e non, a favore e nell'interesse delle società o enti nei quali partecipa.</p> <p>Articolo 5 – CAPITALE SOCIALE</p> <p>Il capitale sociale è di euro 19.200.000 (diciannovemilioniduecentomila) suddiviso in 32.000.000 (trentaduemilioni) di azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,60 (zero virgola sessanta) cadauna.</p> <p>Il capitale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti, nonché mediante l'assegnazione,</p>
--	--

<p>prestatori di lavoro dipendenti dalla società e da società controllate.</p> <p>Articolo 6 - AZIONI</p> <p>Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.</p> <p>Consentendolo la legge, e se interamente liberate, possono essere convertite al portatore e viceversa a scelta e spese dell'azionista; le azioni sono indivisibili e la società non riconosce che un solo azionista per ciascuna di esse.</p> <p>Articolo 7 - AZIONI</p> <p>Ogni azione dà diritto a un voto. La società può emettere categorie di azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie, fatta esclusione per quelle a voto plurimo, nonché obbligazioni nei modi e nei termini di legge.</p> <p>Articolo 8 – ASSEMBLEA</p> <p>L'assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché</p>	<p>ai sensi dell'art. 2349 C.C., di utili ai prestatori di lavoro dipendenti dalla società e da società controllate.</p> <p>Articolo 6 - AZIONI</p> <p>Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.</p> <p>Consentendolo la legge, e se interamente liberate, possono essere convertite al portatore e viceversa a scelta e spese dell'azionista; le azioni sono indivisibili e la società non riconosce che un solo azionista per ciascuna di esse.</p> <p>Articolo 7 - AZIONI</p> <p>Ogni azione dà diritto a un voto. La società può emettere categorie di azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie, fatta esclusione per quelle a voto plurimo, nonché obbligazioni nei modi e nei termini di legge.</p> <p>Articolo 8 – ASSEMBLEA</p> <p>L'assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dell'atto</p>
--	--

<p>non intervenuti o dissenzienti, fermo il disposto dell'art. 2437 Codice Civile</p> <p>Articolo 9 – ASSEMBLEA</p> <p>L'assemblea è ordinaria e straordinaria.</p> <p>L'assemblea ordinaria delibera sugli argomenti di cui all'articolo 2364 Codice Civile e deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta (180) giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato <u>e</u> qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.</p> <p>L'assemblea straordinaria è convocata dal consiglio di amministrazione tutte le volte che si renda necessario assumere deliberazioni ai sensi dell'art. 2365 Codice Civile e in ogni altro caso previsto dalla legge.</p> <p>Articolo 10 – ASSEMBLEA</p> <p>L'assemblea è convocata presso la sede sociale od in altro luogo, ed anche all'estero purché nell'ambito dei paesi</p>	<p>costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, fermo il disposto dell'art. 2437 Codice Civile</p> <p>Articolo 9 – ASSEMBLEA</p> <p>L'assemblea è ordinaria e straordinaria.</p> <p>L'assemblea ordinaria delibera sugli argomenti di cui all'articolo 2364 Codice Civile e deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta (180) giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.</p> <p>L'assemblea straordinaria è convocata dal consiglio di amministrazione tutte le volte che si renda necessario assumere deliberazioni ai sensi dell'art. 2365 Codice Civile e in ogni altro caso previsto dalla legge.</p> <p>Articolo 10 – ASSEMBLEA</p> <p>L'assemblea è convocata presso la sede sociale od in altro luogo, ed anche</p>
---	--

<p>dell'Unione Europea, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nei termini fissati dalla legge.</p> <p>Articolo 11 - ASSEMBLEA</p> <p>Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno <u>esibire, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 24.02.1998, n° 58, la certificazione di cui alla delibera Consob n. 11768 del 23.12.1998, e successive modificazioni, attestante la partecipazione al sistema di gestione accentrata, recante l'indicazione del diritto sociale esercitabile, che deve essere rilasciata dall'intermediario almeno due giorni non festivi prima di quello fissato per l'assemblea.</u></p> <p>Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea a norma dell'articolo 2372 Codice Civile.</p> <p>La sollecitazione e la raccolta delle deleghe di voto sono disciplinate dagli artt.</p>	<p>all'estero purché nell'ambito dei paesi dell'Unione Europea, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nei termini fissati dalla legge.</p> <p>Articolo 11 – ASSEMBLEA</p> <p>Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno richiedere all'intermediario, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 24/02/1998, n° 58, di effettuare la comunicazione prevista dagli articoli 33 e seguenti del Regolamento Consob n° 11768 del 23/12/1998 e successive modificazioni, comunicazione che dovrà pervenire alla società almeno due giorni non festivi anteriori al giorno fissato per la riunione assembleare.</p> <p>Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea a norma dell'articolo 2372 Codice Civile.</p> <p>La sollecitazione e la raccolta delle</p>
--	---

<p>137 e seguenti del D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, in deroga all'art. 2372 C.C..</p> <p>Articolo 12 – ASSEMBLEA</p> <p><u>Per la regolare costituzione dell'assemblea sia ordinaria, sia straordinaria, si fa riferimento alle norme di legge.</u></p> <p><u>L'assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole delle maggioranze previste dalla legge.</u></p> <p><u>L'assemblea straordinaria delibera validamente, in prima, seconda e terza convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% del capitale presente in assemblea.</u></p> <p>Lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria è disciplinato da apposito regolamento approvato con deliberazione dell'assemblea ordinaria.</p> <p>Articolo 13- ASSEMBLEA</p> <p>L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero dal vice presidente o, in difetto, dalla persona designata dalla maggioranza <u>del capitale intervenuto.</u></p>	<p>deleghe di voto sono disciplinate dagli artt. 137 e seguenti del D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, in deroga all'art. 2372 C.C..</p> <p>Articolo 12 – ASSEMBLEA</p> <p>Per la costituzione e le deliberazioni delle assemblee, tanto ordinarie quanto straordinarie, così in prima come nelle successive convocazioni, si applicano le disposizioni di legge.</p> <p>Lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria è disciplinato da apposito regolamento approvato con deliberazione dell'assemblea ordinaria.</p> <p>Articolo 13- ASSEMBLEA</p> <p>L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero dal vice presidente o, in difetto, dalla persona designata dalla maggioranza dei</p>
--	--

<p>Il presidente è assistito da un segretario o da un notaio e, occorrendo, da due scrutatori, nominati dall'assemblea. Il presidente e il segretario o il notaio devono sottoscrivere il verbale assembleare ai sensi dell'articolo 2375 Codice Civile.</p> <p>Articolo 14 – AMMINISTRAZIONE</p> <p>La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da <u>dieci</u> membri, anche non soci.</p> <p>Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p> <p>La nomina del consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati – in numero di <u>dieci</u> per ogni lista – sono elencati mediante un numero progressivo.</p> <p><u>Almeno uno dei primi tre candidati elencati in ciascuna lista deve essere</u></p>	<p>presenti.</p> <p>Il presidente è assistito da un segretario o da un notaio e, occorrendo, da due scrutatori, nominati dall'assemblea. Il presidente e il segretario o il notaio devono sottoscrivere il verbale assembleare ai sensi dell'articolo 2375 Codice Civile.</p> <p>Articolo 14 – AMMINISTRAZIONE</p> <p>La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da dodici membri, anche non soci.</p> <p>Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p> <p>La nomina del consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci, ai sensi dei successivi commi, nelle quali i candidati – in numero di dodici per ogni lista – sono elencati mediante un numero progressivo.</p>
---	---

<p>indipendente ai sensi della <u>regolamentazione di Borsa Italiana.</u></p> <p>Hanno diritto di presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri soci, documentino di essere complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il <u>5%</u> del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.</p> <p>Ogni socio, nonché i soci appartenenti a un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Gli amministratori uscenti sono rieleggibili.</p> <p>Le liste devono essere depositate presso la sede della società almeno <u>dieci</u> giorni</p>	<p>Il secondo, il sesto ed il nono candidato di ciascuna lista devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, nonché dal codice di comportamento, di tempo in tempo vigente, adottato dalla società di gestione del mercato.</p> <p>Hanno diritto di presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri soci, documentino di essere complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.</p> <p>Ogni socio, nonché i soci appartenenti a un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Gli amministratori uscenti sono rieleggibili.</p> <p>Le liste presentate dai soci, sottoscritte</p>
---	--

<p>prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente previsti per le rispettive cariche. <u>I candidati alla carica di amministratori indipendenti devono attestare, sotto la propria responsabilità, l'esistenza dei requisiti di indipendenza.</u></p>	<p>da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede della società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente previsti per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni sarà depositato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.</p> <p>Le liste, corredate dalle informazioni sulle caratteristiche dei candidati, saranno tempestivamente pubblicate</p>
---	--

<p>La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.</p> <p>All'elezione degli amministratori si procede come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, <u>quattro</u> amministratori; 2) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, <u>tre</u> amministratori; 3) dalla terza lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti <u>sono tratti</u>, in base all'ordine progressivo con il quale <u>sono elencati</u> nella lista, <u>tre</u> amministratori. <p>In caso di parità di voti si ricorrerà al ballottaggio.</p> <p>Qualora venga proposta un'unica lista risulteranno eletti gli amministratori</p>	<p>attraverso il sito internet aziendale.</p> <p>La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.</p> <p>All'elezione degli amministratori si procede come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, sette amministratori; 5) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, quattro amministratori; 6) dalla terza lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti è tratto, in base all'ordine progressivo con il quale è elencato nella lista, un amministratore. <p>In caso di parità di voti si ricorrerà al ballottaggio.</p> <p>Qualora venga proposta un'unica lista</p>
--	---

<p>elencati in tale lista. Qualora vengano proposte solo due liste, dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista <u>sei</u> amministratori, mentre dalla seconda lista sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, <u>quattro</u> amministratori.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile. Nel caso in cui venga a mancare un amministratore indipendente, lo stesso è sostituito da persona a sua volta in possesso dei requisiti di indipendenza. Qualora, per dimissioni od altre cause,</p>	<p>risulteranno eletti gli amministratori elencati in tale lista. Qualora vengano proposte solo due liste, dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista sette amministratori, mentre dalla seconda lista sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, cinque amministratori.</p> <p>Per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza osservare il procedimento sopra previsto.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile. Nel caso in cui venga a mancare un amministratore indipendente, lo stesso è sostituito da persona a sua volta in possesso dei requisiti di indipendenza.</p>
---	---

<p>venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio decadrà dalla carica senza diritto a risarcimento alcuno. Il consiglio di amministrazione provvederà alla sollecita convocazione dell'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione e potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.</p> <p>Articolo 15 – AMMINISTRAZIONE</p> <p>Il consiglio, qualora non vi provveda l'assemblea, elegge nel proprio seno un presidente e, eventualmente, uno o più vice presidenti ed un segretario, quest'ultimo anche non amministratore.</p> <p>Il consiglio può nominare anche uno o più direttori generali.</p> <p>Articolo 16 – AMMINISTRAZIONE</p> <p>Al consiglio di amministrazione sono conferiti tutti i più ampi poteri sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione e disposizione, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per l'attuazione</p>	<p>Qualora, per dimissioni od altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio decadrà dalla carica senza diritto a risarcimento alcuno. Il consiglio di amministrazione provvederà alla sollecita convocazione dell'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione e potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.</p> <p>Articolo 15 – AMMINISTRAZIONE</p> <p>Il consiglio, qualora non vi provveda l'assemblea, elegge nel proprio seno un presidente e, eventualmente, uno o più vice presidenti ed un segretario, quest'ultimo anche non amministratore.</p> <p>Il consiglio può nominare anche uno o più direttori generali.</p> <p>Articolo 16 – AMMINISTRAZIONE</p> <p>Al consiglio di amministrazione sono conferiti tutti i più ampi poteri sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione e disposizione, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti</p>
---	---

<p>dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge riserva inderogabilmente all'assemblea dei soci.</p> <p>Sono, inoltre, attribuite alla competenza dell'organo amministrativo le deliberazioni concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del c.c.; • l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie; • gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative; • il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. <p>Articolo 17 – AMMINISTRAZIONE</p> <p>Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri a norma dell'articolo 2381 Codice Civile determinando i limiti della delega.</p> <p>Il consiglio di amministrazione e, per esso, il presidente del consiglio, i vice presidenti e gli amministratori delegati possono</p>	<p>necessari od opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge riserva inderogabilmente all'assemblea dei soci.</p> <p>Sono, inoltre, attribuite alla competenza dell'organo amministrativo le deliberazioni concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del c.c.; • l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie; • gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative; • il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. <p>Articolo 17 – AMMINISTRAZIONE</p> <p>Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri a norma dell'articolo 2381 Codice Civile determinando i limiti della delega.</p> <p>Il consiglio di amministrazione e, per esso, il presidente del consiglio, i vice presidenti</p>
---	---

<p>nominare e revocare direttori e procuratori per taluni atti o categorie di atti, entro i limiti dei poteri agli stessi conferiti.</p> <p>Articolo 18 – AMMINISTRAZIONE</p> <p>La firma sociale e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al presidente del consiglio di amministrazione, ai vice presidenti e agli eventuali amministratori delegati e ai direttori generali, anche separatamente e disgiuntamente l'uno dall'altro, nei limiti della delega loro conferita; ai sensi dell'art. 2384 Codice Civile il potere di rappresentanza è generale.</p> <p>Articolo 19 – AMMINISTRAZIONE</p> <p>Il consiglio di amministrazione si raduna tutte le volte che il presidente, un vice presidente o un amministratore delegato lo ritengano opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da tre amministratori.</p> <p>Il consiglio può, inoltre, essere convocato, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, <u>da almeno</u></p>	<p>e gli amministratori delegati possono nominare e revocare direttori e procuratori per taluni atti o categorie di atti, entro i limiti dei poteri agli stessi conferiti.</p> <p>Articolo 18 – AMMINISTRAZIONE</p> <p>La firma sociale e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al presidente del consiglio di amministrazione, ai vice presidenti e agli eventuali amministratori delegati e ai direttori generali, anche separatamente e disgiuntamente l'uno dall'altro, nei limiti della delega loro conferita; ai sensi dell'art. 2384 Codice Civile il potere di rappresentanza è generale.</p> <p>Articolo 19 – AMMINISTRAZIONE</p> <p>Il consiglio di amministrazione si raduna tutte le volte che il presidente, un vice presidente o un amministratore delegato lo ritengano opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da tre amministratori.</p> <p>Il consiglio può, inoltre, essere convocato, previa comunicazione al presidente del</p>
---	--

<p><u>due membri</u> del collegio sindacale.</p> <p>Il consiglio dovrà riunirsi con periodicità almeno trimestrale onde consentire agli amministratori di riferire tempestivamente al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi.</p> <p>Le convocazioni del consiglio sono fatte a mezzo del telegrafo, del telefax o di lettera raccomandata da spedire o consegnare a tutti gli amministratori e sindaci almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata con un preavviso non inferiore alle ventiquattro ore anche a mezzo del</p>	<p>consiglio di amministrazione, anche individualmente da ciascun membro del collegio sindacale</p> <p>Il consiglio dovrà riunirsi con periodicità almeno trimestrale onde consentire agli amministratori di riferire tempestivamente al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che eventualmente eserciti l'attività di direzione e coordinamento.</p> <p>Le convocazioni del consiglio sono fatte a mezzo del telegrafo, del telefax o di lettera raccomandata da spedire o consegnare a tutti gli amministratori e sindaci almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata con un preavviso non inferiore</p>
---	---

<p>telefono.</p> <p>Le riunioni del consiglio potranno essere tenute anche fuori della sede sociale, purché nell'ambito dei Paesi dell'Unione Europea.</p> <p>Le riunioni del consiglio di amministrazione potranno svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla discussione degli argomenti affrontati. In tal caso il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo ove si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.</p> <p>Per la validità della costituzione del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica i quali deliberano a maggioranza assoluta, <u>salvo quanto disposto di seguito</u>; in caso di parità di voti prevale quello di chi presiede</p>	<p>alle ventiquattro ore anche a mezzo del telefono.</p> <p>Le riunioni del consiglio potranno essere tenute anche fuori della sede sociale, purché nell'ambito dei Paesi dell'Unione Europea.</p> <p>Le riunioni del consiglio di amministrazione potranno svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla discussione degli argomenti affrontati. In tal caso il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo ove si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.</p> <p>Per la validità della costituzione del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica i quali deliberano a maggioranza assoluta; in caso di parità di voti prevale quello di</p>
---	---

<p>la riunione.</p> <p>Delle adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione viene redatto, a cura del segretario, verbale che, sottoscritto dal presidente e dal segretario stesso, costituisce prova idonea dello svolgimento della riunione e delle deliberazioni assunte.</p> <p><u>In deroga a quanto sopra previsto in tema di quorum costitutivi e deliberativi, sulle seguenti materie, che non saranno delegabili, il consiglio di amministrazione delibererà con il voto favorevole degli 8/10 (otto decimi) degli amministratori in carica, restando inteso che, qualora il predetto quoziente desse un risultato decimale, lo stesso sarà arrotondato al numero intero superiore:</u></p> <p>I) costituzione di società, acquisizione e trasferimento, sotto qualsiasi forma, di partecipazioni in società che svolgono attività di intermediazione, gestione, consulenza e compravendita immobiliare di valore superiore ad €</p>	<p>chi presiede la riunione.</p> <p>Delle adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione viene redatto, a cura del segretario, verbale che, sottoscritto dal presidente e dal segretario stesso, costituisce prova idonea dello svolgimento della riunione e delle deliberazioni assunte.</p> <p>Non saranno delegabili le seguenti materie:</p> <p>I) costituzione di società, acquisizione e trasferimento, sotto qualsiasi forma, di partecipazioni in società che svolgono attività di intermediazione, gestione, consulenza</p>
--	--

<p><u>200.000,00;</u></p> <p>II) costituzione di società, acquisizione e trasferimento, sotto qualsiasi forma, di partecipazioni in società che svolgono attività diverse da quelle indicate al punto I), nonché acquisizione, trasferimento o disposizione sotto qualsiasi forma di aziende o rami d'azienda, ovvero acquisto, trasferimento o concessione in licenza di marchi d'impresa;</p> <p>III) <u>costituzione di joint-venture o altre entità e realizzazione, sotto qualsiasi forma, di partnership o alleanze strategiche , ad esclusione di quelle di carattere temporaneo finalizzate all'effettuazione di operazioni di consulenza immobiliare e/o intermediazione immobiliare;</u></p> <p>IV) compimento di operazioni di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, anche a livello di gruppo, nonché sottoscrizione di accordi non rientranti nell'ambito dell'attività</p>	<p>e compravendita immobiliare di valore superiore ad €1.000.000,00;</p> <p>II) costituzione di società, acquisizione e trasferimento, sotto qualsiasi forma, di partecipazioni in società che svolgono attività diverse da quelle indicate al punto I), nonché acquisizione, trasferimento o disposizione sotto qualsiasi forma di aziende o rami d'azienda, ovvero acquisto, trasferimento o concessione in licenza di marchi d'impresa;</p> <p>III) compimento di operazioni di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, anche a livello di gruppo, nonché sottoscrizione di accordi non</p>
---	--

<p>svolta dalla società;</p> <p>V) assunzione di mutui e finanziamenti, sotto qualsiasi forma, di importo eccedente € 5.164.569,00 e prestazione di garanzie reali o personali, fideiussioni, lettere di patronage o altro tipo di impegno in relazione ad obbligazioni della società o di sue controllate di importo eccedente € 5.164.569,00;</p> <p>VI) <u>delega di poteri per l'esercizio dei diritti di voto nelle assemblee delle controllate della società;</u></p> <p>VII) <u>sottoposizione delle materie suelencate all'esame dell'assemblea ordinaria.</u></p> <p>Ai fini del calcolo delle soglie di rilevanza indicate sopra serie di operazioni aventi il medesimo oggetto o tra esse funzionalmente collegate saranno considerate come un'unica operazione.</p> <p>Articolo 20 – COLLEGIO SINDACALE</p> <p>Il collegio sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti.</p>	<p>rientranti nell'ambito dell'attività svolta dalla società;</p> <p>IV) assunzione di mutui e finanziamenti, sotto qualsiasi forma, di importo eccedente € 5.164.569,00 e prestazione di garanzie reali o personali, fideiussioni, lettere di patronage o altro tipo di impegno in relazione ad obbligazioni della società o di sue controllate di importo eccedente € 5.164.569,00;</p> <p>Ai fini del calcolo delle soglie di rilevanza indicate sopra serie di operazioni aventi il medesimo oggetto o tra esse funzionalmente collegate saranno considerate come un'unica operazione.</p> <p>Articolo 20 – COLLEGIO SINDACALE</p> <p>Il collegio sindacale è costituito da tre</p>
---	---

<p>Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.</p> <p>La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati - cinque per ogni lista - sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.</p> <p>Hanno diritto a presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri soci, documentino di essere complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il <u>5%</u> del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.</p> <p>Ogni socio, nonché i soci appartenenti a un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona</p>	<p>sindaci effettivi e due sindaci supplenti.</p> <p>Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.</p> <p>La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati - cinque per ogni lista - sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.</p> <p>Hanno diritto a presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri soci, documentino di essere complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.</p> <p>Ogni socio, nonché i soci appartenenti a un medesimo gruppo, non possono</p>
--	---

<p>o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono già incarichi di sindaco in altre cinque società quotate, con esclusione delle società controllanti e controllate della <u>Gabetti Holding S.p.a.</u>, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile. I sindaci uscenti sono rieleggibili.</p> <p>Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno <u>dieci</u> giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatto menzione nell'avviso di convocazione.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e</p>	<p>presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono già incarichi di sindaco in altre cinque società quotate, con esclusione delle società controllanti e controllate della Gabetti Property Solutions S.p.a., o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile. I sindaci uscenti sono rieleggibili.</p> <p>Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatto menzione nell'avviso di convocazione.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le</p>
--	---

<p>attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche.</p> <p>La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.</p> <p>All'elezione dei sindaci si procede come segue:</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi e uno supplente;2) dalla seconda lista che ha ottenuto in	<p>candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni sarà depositato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato.</p> <p>Le liste, corredate dalle informazioni sulle caratteristiche dei candidati, saranno tempestivamente pubblicate attraverso il sito internet aziendale.</p> <p>La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.</p> <p>All'elezione dei sindaci si procede come segue:</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi e uno supplente;
---	---

<p>assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.</p> <p>In caso di parità di voti si ricorrerà al ballottaggio.</p> <p>Qualora venga proposta un'unica lista risulteranno eletti, a maggioranza relativa, sindaci effettivi i primi tre candidati in ordine progressivo e, sindaci supplenti, il quarto ed il quinto candidato.</p> <p><u>La presidenza del collegio sindacale spetta al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.</u></p> <p>Nel caso che vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.</p> <p>In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.</p> <p>Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei sindaci non si applicano nelle assemblee che devono provvedere, ai sensi</p>	<p>2) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.</p> <p>In caso di parità di voti si ricorrerà al ballottaggio.</p> <p>Qualora venga proposta un'unica lista risulteranno eletti, a maggioranza relativa, sindaci effettivi i primi tre candidati in ordine progressivo e, sindaci supplenti, il quarto ed il quinto candidato.</p> <p>Nel caso che vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.</p> <p>In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.</p> <p>Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei sindaci non si applicano nelle</p>
--	--

<p>di legge, alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti e del presidente necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi, qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene a maggioranza relativa senza vincolo di lista. Qualora, invece, occorra sostituire il sindaco effettivo e/o quello supplente designati dalla minoranza, l'assemblea delibera a maggioranza relativa, scegliendoli nella lista di cui facevano parte i sindaci da sostituire.</p> <p>Articolo 21 – BILANCIO</p> <p>Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>Articolo 22 - BILANCIO</p> <p>Il consiglio di amministrazione provvede, nei termini di legge, alla redazione del bilancio di esercizio ed ai connessi adempimenti ai sensi degli artt. 2423 e seguenti del codice civile.</p> <p>Articolo 23 – BILANCIO</p>	<p>assemblee che devono provvedere, ai sensi di legge, alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti e del presidente necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi, qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene a maggioranza relativa senza vincolo di lista. Qualora, invece, occorra sostituire il sindaco effettivo e/o quello supplente designati dalla minoranza, l'assemblea delibera a maggioranza relativa, scegliendoli nella lista di cui facevano parte i sindaci da sostituire.</p> <p>Articolo 21 – BILANCIO</p> <p>Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>Articolo 22 - BILANCIO</p> <p>Il consiglio di amministrazione provvede, nei termini di legge, alla redazione del bilancio di esercizio ed ai connessi adempimenti ai sensi degli artt. 2423 e seguenti del codice civile.</p>
--	--

<p>Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato dall'assemblea sono ripartiti come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - almeno il cinque per cento alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale - il rimanente a disposizione dell'assemblea per le destinazioni ritenute più opportune. 	<p>Articolo 23 – BILANCIO</p> <p>Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato dall'assemblea sono ripartiti come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - almeno il cinque per cento alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale - il rimanente a disposizione dell'assemblea per le destinazioni ritenute più opportune.
<p>Articolo 24 – BILANCIO</p> <p>Il consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio ed in quanto lo ritenga opportuno in relazione alle risultanze della gestione, può deliberare la distribuzione di acconti sul dividendo per l'esercizio stesso, in conformità alle disposizioni di legge.</p>	<p>Articolo 24 – BILANCIO</p> <p>Il consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio ed in quanto lo ritenga opportuno in relazione alle risultanze della gestione, può deliberare la distribuzione di acconti sul dividendo per l'esercizio stesso, in conformità alle disposizioni di legge.</p>
<p>Articolo 25 – LIQUIDAZIONE</p> <p>In ogni caso di scioglimento della società l'assemblea degli azionisti determina le modalità della liquidazione e provvede alla nomina di uno o più liquidatori, fissandone i poteri e il compenso.</p>	<p>Articolo 25 – LIQUIDAZIONE</p> <p>In ogni caso di scioglimento della società l'assemblea degli azionisti determina le modalità della liquidazione e provvede alla nomina di uno o più liquidatori, fissandone i poteri e il compenso.</p>
<p>Articolo 26 – DISPOSIZIONI FINALI</p>	

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato e previsto si fa riferimento alle disposizioni di legge.	Articolo 26 – DISPOSIZIONI FINALI Per tutto quanto non è qui espressamente regolato e previsto si fa riferimento alle disposizioni di legge.
--	---

Il diritto di recesso dei soci che non abbiano concorso a deliberare la modificazione dell'oggetto sociale.

Agli azionisti di Gabetti Holding S.p.A. (“Gabetti” o la “Società”), che non concorreranno alla deliberazione assembleare riguardante la modifica dello statuto sociale spetterà il diritto di recesso ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2437 e seguenti del codice civile poiché si verificherà la modifica della clausola dell'oggetto sociale e il conseguente cambiamento significativo dell'attività della Società.

Dal momento che Gabetti è una società quotata, ai sensi dell'art. 2437-ter c.c., il valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso è determinato facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso medesimo.

Il valore di liquidazione di ciascuna azione ordinaria di Gabetti verrà indicato con pubblicazione di un apposito avviso su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

Ai sensi dell'art. 2437-bis c.c., i soggetti legittimati all'esercizio del diritto di recesso potranno esercitare, per tutte o parte delle azioni possedute, il proprio diritto mediante lettera raccomandata che dovrà essere spedita presso la sede sociale [in Milano, via Ugo Bassi, n. 4/B] entro 15 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della

delibera che lo legittima (dell'avvenuta iscrizione della delibera dell'assemblea verrà data notizia con apposito avviso integrativo mediante pubblicazione su almeno uno o più quotidiani a diffusione nazionale), con l'indicazione delle proprie generalità, del codice fiscale, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato, unitamente agli estremi e alle coordinate del conto corrente del socio recedente su cui accreditare l'importo del rimborso delle azioni oggetto del recesso.

Le azioni per le quali sarà esercitato il diritto di recesso non potranno essere cedute. Ai fini della spettanza del diritto di recesso, la qualità di azionista di Gabetti dovrà risultare alla data della deliberazione assembleare e dovrà permanere sino alla data in cui il diritto viene esercitato. La dichiarazione di recesso dovrà, inoltre, contenere l'indicazione dell'intermediario presso cui sono depositate le azioni per le quali sarà esercitato il recesso e l'affermazione che le stesse sono libere da pegni o altri vincoli a favore di terzi. A tal fine, il socio dovrà allegare idonea certificazione, rilasciata da un intermediario autorizzato a norma delle disposizioni in materia di strumenti finanziari dematerializzati immessi in gestione accentrata, attestante: (i) la titolarità delle azioni Gabetti prima dell'apertura dell'assemblea, (ii) la titolarità delle azioni Gabetti al momento del rilascio della certificazione e (iii) l'assenza di pegno o altri vincoli sulle azioni per le quali viene esercitato il recesso. Nell'ipotesi in cui le azioni Gabetti siano gravate da pegno o altro vincolo a favore di terzi, il socio recedente dovrà allegare alla dichiarazione di recesso - a condizione di inammissibilità della stessa - un'apposita dichiarazione rilasciata dal creditore pignoratizio, o dal soggetto a favore del quale sia costituito altro vincolo, con cui tale soggetto rilasci il proprio consenso irrevocabile a Gabetti a effettuare la liquidazione delle azioni oggetto del recesso in conformità alle istruzioni del socio recedente.

Il procedimento di liquidazione delle azioni Gabetti per le quali sarà esercitato il diritto di recesso si svolgerà, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2437-*quater* c.c., mediante offerta delle azioni Gabetti per le quali è stato esercitato il recesso in opzione a tutti gli altri azionisti Gabetti, in proporzione al numero delle azioni dagli stessi possedute (l'“**Offerta in Opzione**”).

L'Offerta in Opzione sarà rivolta, indistintamente e a parità di condizioni a tutti gli azionisti Gabetti, diversi dagli azionisti recedenti, in proporzione al numero delle azioni dagli stessi possedute.

Per aderire all'Offerta in Opzione, esercitando il diritto di opzione, sarà concesso un termine non inferiore a 30 giorni dalla data di deposito dell'Offerta in Opzione presso il Registro delle Imprese di Milano, di cui sarà data notizia mediante pubblicazione di un apposito avviso su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

L'acquisto delle azioni oggetto dell'Offerta in Opzione, mediante esercizio dei diritti di opzione, dovrà avvenire presso tutti gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., mediante sottoscrizione del modulo di adesione predisposto dagli intermediari autorizzati e messo a disposizione presso gli stessi. Presso la sede di Gabetti sarà inoltre disponibile, per gli intermediari che ne faranno richiesta, un facsimile di modulo di adesione.

Gabetti provvederà a comunicare al pubblico, alla Consob e a Borsa Italiana S.p.A. i risultati dell'Offerta in Opzione, così come i risultati dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione da parte degli azionisti Gabetti che lo abbiano esercitato, secondo le modalità ed entro i termini previsti dalle norme di legge e regolamentari.

La comunicazione di avvenuta assegnazione delle azioni oggetto dell'Offerta in Opzione sarà effettuata ai richiedenti dai rispettivi intermediari, aderenti al sistema di

gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., secondo le tempistiche e procedure interne di ciascuno di essi.

Gabetti provvederà a comunicare le modalità e i termini di pagamento e di consegna delle azioni oggetto dell'Offerta in Opzione, nonché ogni eventuale ulteriore informazione relativa all'Offerta in Opzione, nell'ambito dell'avviso relativo al deposito dell'Offerta in Opzione presso il Registro delle Imprese di Milano, che sarà pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

Gli azionisti di Gabetti che eserciteranno il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, avranno il diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoperte all'esito dell'Offerta in Opzione.

Qualora a seguito dell'Offerta in Opzione e dell'esercizio del diritto di prelazione i soci non acquistino in tutto o in parte le azioni per le quali è stato esercitato il recesso, trattandosi di azioni quotate in mercati regolamentati, la Società provvederà al relativo collocamento mediante offerta nei mercati medesimi.

In caso di mancato collocamento entro 180 giorni dalla comunicazione del recesso, le azioni dei recedenti verranno rimborsate mediante acquisto da parte della Società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'art. 2357 c.c.

Una volta terminata la procedura di liquidazione sopra descritta, le azioni per le quali dovesse essere esercitato il diritto di recesso saranno liquidate.

Milano, lì 13 aprile 2006

p. il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente

(dott. Elio GABETTI)